

Con la sentenza n. 24662/2014, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un patto di non concorrenza, limitato “ai prodotti oggetto dell’attività lavorativa del dipendente”.

I giudici della Suprema Corte hanno stabilito che l’obiettivo diversità dei processi produttivi, degli impianti e della modalità di realizzazione dei prodotti finali, rendono l’attività svolta dal nuovo datore di lavoro diversa rispetto a quella espletata dalla società ricorrente e non collegabile alla professionalità e alle competenze tecniche acquisite dal lavoratore presso la società ex datrice di lavoro.

In considerazione di ciò, i giudici hanno confermato che le conoscenze e le informazioni acquisite dal lavoratore presso la società ex datrice di lavoro non avrebbero potuto essere utilizzate presso il nuovo datore di lavoro.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.24662 del 19/11/2014

(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena – Dottrina per il Lavoro)